

CONTRIBUTO ECONOMICO AGGIUNTIVO PER LE PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI E PER I DISABILI ADULTI GRAVI O CON GRAVISSIME DISABILITÀ ASSISTITE DA ASSISTENTI FAMILIARI (BADANTI)

Le persone anziane non autosufficienti e le persone adulte disabili gravi o con gravissime disabilità - già beneficiarie dell'assegno di cura e di sostegno - che hanno stipulato un contratto regolare con un assistente familiare, possono ricevere un ulteriore contributo di 160 euro al mese.

Perché questo contributo?

L'obiettivo è offrire un sostegno economico aggiuntivo alle persone anziane non autosufficienti e ai disabili adulti gravi o gravissimi che hanno bisogno di un assistente familiare (badante), favorendo contestualmente la regolarizzazione degli assistenti familiari in possesso dei necessari requisiti.

Da quando è stato introdotto questo contributo?

È in vigore dal 7 novembre 2007, in attuazione della Deliberazione di Giunta regionale 1206/07.

Nell'attuare le indicazioni previste per il Fondo regionale per la non autosufficienza (FRNA), la Regione ha inserito questo nuovo contributo all'interno della normativa sull'assegno di cura, per sostenere ulteriormente l'aiuto alle persone anziane non autosufficienti e ai disabili adulti gravi o gravissimi assistiti a domicilio.

Quali requisiti deve avere la persona anziana non autosufficiente o il disabile grave o gravissimo che accede a questo contributo?

1. deve già percepire l'assegno di cura, indipendentemente dall'importo.
2. il reddito ISEE familiare:
 - della persona anziana non autosufficiente deve essere inferiore o pari a 20.000 €/anno;
 - dell'adulto disabile grave deve essere inferiore o pari a 34.000 €/anno, mentre non è prevista soglia ISEE per i disabili gravissimi.
3. per l'assistenza da parte del badante deve essere stato stipulato un rapporto di lavoro regolare: o un contratto individuale con un assistente familiare, oppure un contratto attraverso un soggetto o un'impresa (es. cooperativa) che fornisce personale per l'assistenza familiare.

Quali requisiti deve avere l'assistente familiare per l'accesso al contributo?

- Permesso di soggiorno, se straniero;
- Essere titolare di un regolare contratto.

A chi bisogna rivolgersi?

Come per l'assegno di cura, all'Assistente sociale del Comune di residenza o al Servizio Assistenza anziani o disabili del proprio distretto.

In caso di contratto con un assistente familiare quali documenti occorre presentare per richiedere il contributo?

Occorre presentare la documentazione che dimostra che è stato stipulato un regolare contratto individuale per l'assistenza familiare.

Va presentata, nello specifico, una copia della comunicazione obbligatoria dell'avvenuta assunzione, che è stata presentata dal datore di lavoro al competente Centro per l'Impiego, ai sensi del D.lgs. 181/2000 e successive modifiche.

In caso di contratto con un'impresa di servizi alla persona quali documenti occorre presentare per richiedere il contributo?

Nel caso di contratti/rapporti con un'impresa di servizi alla persona va presentata:

- a) copia delle fatture rilasciate dall'impresa;
- b) dichiarazione dell'impresa che assicura il servizio, che attesti:
 - gli interventi di assistenza che offre a favore della persona non autosufficiente beneficiaria dell'assegno di cura;
 - i dati anagrafici delle persone che assistono l'anziano;
 - il regolare contratto di lavoro di questi assistenti.

Quali altri documenti vanno presentati dopo l'approvazione del contributo?

Una volta riconosciuto l'accesso al contributo, la persona che ha già sottoscritto il contratto per l'assegno di cura dovrà presentare al Servizio assistenza anziani o al Servizio assistenza disabili del distretto di residenza un'apposita auto-dichiarazione, che include le seguenti informazioni:

- i dati anagrafici del datore di lavoro e dell'assistente/impresa di assistenza familiare;
- il numero di ore settimanali previste nel contratto di lavoro;
- l'attività di assistenza svolta a favore del beneficiario dell'assegno di cura a domicilio;
- l'impegno a trasmettere, entro 10 giorni dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro, copia della comunicazione di fine rapporto di lavoro trasmessa al Centro per l'Impiego;
- l'impegno a comunicare eventuali sostituzioni dell'assistente o modifiche del rapporto di lavoro entro 10 giorni dall'evento;
- di essere al corrente che i servizi competenti svolgono controlli per verificare il permanere del rapporto di lavoro;
- di essere al corrente che eventuali somme indebitamente percepite verranno restituite.

Quali verifiche vengono svolte prima e dopo la concessione del contributo?

I Servizi assistenza anziani o disabili verificano la coerenza tra le necessità assistenziali dell'anziano, o del disabile adulto grave o gravissimo, e gli interventi che l'assistente o l'impresa di assistenza si impegnano a garantire. Viene valutata, pertanto, la congruenza tra il bisogno dell'anziano/disabile adulto grave o gravissimo evidenziato nel Piano di assistenza individualizzato (PAI) e il numero di ore garantite dall'assistente familiare

In generale vengono escluse dal contributo le ore di assistenza inferiori alle 20 settimanali.

Aggiornamento: settembre 2020.